



Emergenza caldo

Accolte richieste Confartigianato per più tutele lavoratori

Confartigianato esprime apprezzamento per il provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri che consente ai settori dell'edilizia e dell'agricoltura, di escludere la causale meteo e in generale gli eventi oggettivamente non evitabili dal conteggio delle 52 settimane nel biennio.

Si tratta di una misura, richiesta da Confartigianato nel corso degli incontri svoltisi con il Ministero per affrontare l'emergenza

caldo nei luoghi di lavoro, che va nella giusta direzione di accrescere le tutele per i lavoratori per i settori più esposti al rischio delle alte temperature, rispetto ai quali, e in particolare per l'edilizia, Confartigianato ha chiesto di affrontare il tema più generale dell'impatto degli eventi climatici estremi sulle condizioni di lavoro in uno specifico tavolo settoriale.

ATTENZIONE

Dal 12 al 20 agosto gli uffici di Confartigianato di Forlì rimarranno chiusi per ferie.

Per le denunce di infortunio o assunzioni consultare la sezione <https://www.confartigianato.fo.it/infortuni-e-assunzioni/> sul sito di Confartigianato di Forlì e seguire le istruzioni contenute, scaricando la modulistica allegata.

Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

Lunedì	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	su appuntamento	
Martedì	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	su appuntamento	
Mercoledì	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	CHIUSO	
Giovedì	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	su appuntamento	
Venerdì	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	su appuntamento	
Sabato	CHIUSO		

Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811

○○○ IN QUESTO NUMERO:

Consulenza del Lavoro:
La Flat tax incrementale. da pag. 2

Consulenza Fiscale:
Novità per lo smart working e incentivo per l'assunzione dei Neet. da pag. 6

Credito:
La convenzione di tesoreria. da pag. 8

LA FLAT TAX INCREMENTALE APPLICABILE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2023

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. legge di bilancio 2023), all'articolo 1, commi da 55 a 57, ha introdotto un regime agevolativo opzionale, c.d. "tassa piatta incrementale" o "flat tax incrementale", limitatamente all'anno d'imposta 2023, sostitutivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali regionale e comunale.

Con la presente Informativa si analizzano le caratteristiche del nuovo regime agevolativo alla luce anche dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la recente circolare n. 18/E del 28 giugno 2023.

LA TASSA PIATTA INCREMENTALE (FLAT TAX) IN BREVE

Il nuovo regime agevolato è applicabile, in via sperimentale e opzionale, unicamente per l'anno 2023, quindi interessa la dichiarazione dei redditi che sarà presentata nel 2024 relativamente al periodo di imposta 2023. Le disposizioni in commento interessano le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che non adottano il regime forfettario, ai quali si applica, previa opzione, una tassa piatta al 15% sulla parte degli aumenti di reddito rispetto ai redditi registrati nei tre anni precedenti. La norma precisa altresì le conseguenze di tale nuovo regime relativamente alla determinazione dei requisiti reddituali validi ai fini del riconoscimento di benefici fiscali nonché degli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2024. In particolare, il comma 55 prevede per il solo anno 2023 che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che beneficiano del regime forfettario possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito vigenti (previste dall'articolo 11 del Tuir) un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali.

Tale imposta viene calcolata con un'aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, d'importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare.

Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 55 e 56 relativi alla disciplina della flat tax.

AMBITO SOGGETTIVO

Soggetti ammessi al beneficio

Possono avvalersi, in via generale, del regime della "flat tax incrementale":

- ➔ le persone fisiche che esercitano attività d'impresa, a prescindere dal regime contabile adottato; sono esclusi i contribuenti persone fisiche che applicano, per il periodo d'imposta 2023, il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; come chiarito dalla circolare, ai fini dell'applicazione del regime della "flat tax incrementale", la partecipazione in una società di persone o in una società di capitali rileva se detenuta dall'imprenditore individuale nell'ambito dell'attività d'impresa. A tal fine, occorre che la partecipazione risulti indicata tra le attività relative all'impresa nell'inventario redatto ai sensi dell'articolo 2217 del c.c.; nel caso in cui non sussista l'obbligo di tenuta del libro degli inventari, al fine di stabilire che detta partecipazione sia relativa all'attività d'impresa, è possibile fare riferimento al registro degli acquisti. In tale circostanza, la quota di reddito o di perdita della società di persone imputata per trasparenza all'imprenditore individuale o il dividendo conseguito dallo stesso in qualità di socio di società di capitali costituiscono, infatti, componenti del reddito d'impresa dell'imprenditore individuale.
- ➔ Gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 51 e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d'impresa prodotti.
- ➔ Le persone fisiche che esercitano arti o professioni. Atteso il riferimento letterale alle «persone fisiche esercenti (...) arti o professioni», come per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, anche in tale ipotesi non è sufficiente, ai fini dell'accesso al beneficio previsto dalla norma, la mera titolarità di un reddito di lavoro autonomo: rientrano nel regime agevolativo le persone fisiche che conseguono un reddito di

cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR.

La circolare, inoltre, precisa che in forza della natura di impresa individuale, rientrano nel regime della "flat tax incrementale":

- ➔ sia l'impresa familiare;
- ➔ sia l'azienda coniugale non gestita in forma societaria (in entrambi i casi, limitatamente al titolare dell'impresa stessa).

Soggetti esclusi dal beneficio

Sono esclusi dal regime agevolativo:

- ➔ i redditi delle società di persone, imputati ai soci per "trasparenza" ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del TUIR;
- ➔ i redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria di cui all'articolo 116 del TUIR;
- ➔ i redditi di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR, derivanti dall'esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 del TUIR, imputati ai singoli associati;
- ➔ coloro che, per l'anno d'imposta 2023, applicano il regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014. Come chiarito dalla circolare può, tuttavia, accedere al regime agevolativo (al ricorrere dei requisiti previsti dalla relativa norma introduttiva) il contribuente che decada dal regime forfetario in corso d'anno, laddove i ricavi o i compensi percepiti siano di ammontare superiore a 100.000 euro. In tale ipotesi, infatti, questi è tenuto a determinare il reddito con le modalità ordinarie per l'intero anno d'imposta 2023;
- ➔ i soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2021, in quanto per verificare l'incremento reddituale rispetto alle annualità 2020, 2021 e 2022 la circolare specifica che è necessario aver svolto la propria attività per almeno un'intera annualità del triennio.

MODALITA' DI CALCOLO DELL'AGEVOLAZIONE

Come già detto la norma prevede l'applicazione di un'imposta ad aliquota fissa del 15 per cento, sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale.

Il calcolo viene effettuato sull'incremento di reddito dell'anno oggetto di dichiarazione (anno 2023)

rispetto a quello più elevato nell'ambito del triennio precedente (anni 2020, 2021 e 2022). L'imposta sostitutiva, in particolare, deve essere calcolata su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito relativo al periodo d'imposta 2023 e quello d'importo più elevato dichiarato con riferimento agli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare.

In sostanza il calcolo della base imponibile incrementale deve essere determinato con il metodo di seguito indicato:

- ➔ differenza tra il reddito del 2023 e quello più alto del triennio precedente (2020, 2021 e 2022);
- ➔ applicazione alla predetta differenza della franchigia del 5 per cento, calcolata sul reddito più alto del triennio 2020-2022.

Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40.000 euro, si applica la "flat tax incrementale" del 15 per cento.

Sul punto l'Agenzia precisa che:

1. per la verifica del maggior reddito del triennio 2020-2022 e della comparazione di quest'ultimo con il reddito 2023 va fatto riferimento al reddito dichiarato al netto delle perdite pregresse. A tal fine rileva il quanto indicato nel mod. REDDITI PF nei quadri RE, LM, RF, RG e RD;
2. il reddito da confrontare è quello relativo alle sole attività d'impresa/lavoro autonomo (non assume rilevanza il reddito complessivo);
3. in caso di reddito negativo, la perdita è irrilevante e pertanto nel caso in cui il parametro di confronto rispetto al 2023 sia negativo (ad esempio perché il soggetto ha chiuso in perdita gli anni dal 2020 al 2022) l'intero reddito 2023 può essere agevolato (nel limite massimo di € 40.000);
4. l'ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo a cui si rende applicabile la tassazione progressiva ai fini IRPEF (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito.

La circolare precisa che:

- ➔ la quota di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva rileva ai fini del riconoscimento della spettanza/determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, spettanti al contribuente;
- ➔ ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF/addizionali 2024 va assunta come base imponibile

“quella che si sarebbe determinata utilizzando le aliquote ordinarie IRPEF” (ciò comporta una riliquidazione dell’IRPEF 2023 finalizzata alla determinazione dell’acconto 2024). Restano ferme le modalità ordinarie di determinazione degli acconti con riferimento al 2023;

- ➔ la quota di reddito assoggettata alla “Flat tax incrementale” è esclusa dalla base di calcolo ai fini dell’individuazione delle aliquote progressive da applicare all’eventuale quota di reddito tassato ordinariamente. Trova infatti applicazione l’art. 3, comma 3, TUIR in base al quale è prevista l’esclusione dalla base imponibile IRPEF dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva. Quindi, l’IRPEF va calcolata applicando le aliquote proprie previste dall’articolo 11 del TUIR, senza considerare, ai fini della progressività, la parte di reddito assoggettata alla “flat tax incrementale”.

L’Agenzia delle entrate chiarisce che l’adesione al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54 e successivi, della legge n. 190 del 2014 o la permanenza nel regime c.d. “di vantaggio” di cui all’articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 9814, in uno o più degli anni dal 2020 al 2022 non preclude l’accesso al regime della “flat tax incrementale” per l’anno d’imposta 2023.

In tal caso, anche il reddito assoggettato al regime forfetario o al regime c.d. “di vantaggio” è utilizzato per determinare l’incremento del 2023, qualora rappresenti il maggiore del triennio.

Per la verifica del maggior reddito del triennio (2020-2022) e della comparazione di quest’ultimo con il reddito del 2023, occorre prendere in considerazione il dato riportato in dichiarazione (al netto delle perdite pregresse).

A tal fine, pertanto, rilevano i dati indicati nel modello “Redditi persone fisiche” ai quadri:

- ➔ RE (reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni),
- ➔ LM (reddito d’impresa o di lavoro autonomo, derivante dall’esercizio di arti e professioni, conseguito dalle persone fisiche che fruiscono del regime forfetario o del regime c.d. “di vantaggio” per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità),
- ➔ RF (reddito d’impresa in contabilità ordinaria), RG (reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata),
- ➔ RD (Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da altre attività agricole).

Precisazioni in merito all’impresa familiare

Con riferimento all’impresa familiare/azienda coniugale la circolare precisa che:

- ➔ l’incremento di reddito va calcolato considerando l’intero reddito 2023 conseguito dall’impresa (comprensivo anche della quota attribuita al collaboratore familiare/coniuge) rispetto al maggior reddito conseguito dalla stessa nel triennio 2020-2022;
- ➔ l’imposta sostitutiva trova applicazione soltanto con riferimento alla quota di reddito attribuita all’imprenditore.

Ulteriore precisazione dell’Agenzia delle entrate concerne il fatto che possono accedere all’agevolazione i soggetti che hanno esercitato l’attività per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento. In tale fattispecie in caso di inizio dell’attività successivamente all’1.1.2020 il raffronto per individuare il maggior reddito va fatto:

ragguagliando all’intero anno il reddito derivante dall’attività esercitata per una frazione dell’anno;

confrontando il predetto dato con i redditi del triennio.

UFFICIALE LA PROROGA DELLO SPLIT PAYMENT FINO AL 30.6.2026

Lo split payment previsto dall’art. 17-ter, DPR n. 633/72 e disciplinato dal DM 23.1.2015 prevede il versamento dell’IVA all’Erario da parte del cliente rappresentato da un’Amministrazione pubblica di cui all’art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009 ovvero da un Ente / società “collegata” alla Pubblica Amministrazione:

- Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- Fondazioni partecipate dalle predette Amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- Società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 2, C.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- Società controllate, direttamente o indirettamente, ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. dalle predette Amministrazioni pubbliche o dai predetti enti / società di cui alle lett. a), b), c) ed e);
- Società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle

predette Amministrazioni pubbliche o da enti / società di cui alle lett. a), b), c) e d).

Al fine di verificare, in base all'acquirente, l'applicazione o meno dello split payment va fatto riferimento agli elenchi stilati dal MEF, annualmente aggiornati e pubblicati sul sito Internet:

https://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/archivio2023

Si rammenta che lo split payment non è applicabile ai compensi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto / d'imposta ex art. 25, DPR n. 600/73. Ciò comporta, ad esempio, che il meccanismo non è applicabile da un lavoratore autonomo

Considerato che lo split payment è una misura "in deroga" rispetto alle regole ordinariamente previste dalla normativa IVA comunitaria, l'applicazione dello stesso è subordinata al rilascio di una specifica autorizzazione da parte dell'UE, ai sensi dell'art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE, che è stata così "rinnovata" nel corso del tempo:

- ➔ fino al 31.12.2017 con la Decisione 14.7.2015, n. 2015/1401 (G.U. dell'UE 18.8.2015);
- ➔ fino al 30.6.2020 con la Decisione 25.4.2017, n. 2017/784 (G.U. dell'UE 6.5.2017);
- ➔ fino al 30.6.2023 con la Decisione 24.7.2020, n. 2020/1105 (G.U. dell'UE 28.7.2020).

Applicazione dello Split Payment fino al 30.6.2026

Ora, con la pubblicazione sulla G.U. dell'UE 27.7.2023 della Decisione 25.7.2023, n. 2023/1552, come anticipato dal MEF con il Comunicato stampa 9.5.2023, n. 75, il Consiglio UE ha autorizzato l'Italia a proseguire, senza soluzione di continuità, con l'applicazione dello split payment fino al 30.6.2026.

Francesco Bandini

fbandini@confartigianato.fo.it

AGGIORNATI I MODELLI PER LA COMUNICAZIONE DELLO SMART WORKING

Il Ministero del Lavoro, a seguito della proroga dello Smart Working per alcune categorie di lavoratori come previsto dalla Legge di conversione del Decreto Lavoro, con comunicato stampa del 04 luglio 2023, ha divulgato che sono stati aggiornati i relativi modelli di comunicazione.

Il Ministero ha confermato che le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro agile dovranno essere trasmesse con la procedura ordinaria attualmente regolamentata secondo quanto previsto dal D.M. n. 149/2022, accedendo al sito servizi.lavoro.gov.it andando a compilare il modulo nell'apposita sezione denominata "Lavoro Agile".

A seguito della proroga dello Smart Working sono stati aggiornati i template da compilare per la comunicazione con l'indicazione, in particolare delle categorie SENZA accordo.

Infatti andando a compilare il modulo sarà necessario specificare se trattasi di:

- ➔ lavoratori ordinari, ovvero coloro che non hanno diritto al lavoro agile, in questo caso viene richiesta l'indicazione dei dati relativi all'accordo sottoscritto tra le parti;
- ➔ lavoratori genitori under 14 o fragili, in questo caso sarà necessario indicare la categoria e NON vige l'obbligo di sottoscrizione dell'accordo.

Si ricorda che qualora necessario, l'accordo tra le parti non deve essere allegato ma dovrà essere conservato dal datore di lavoro per 5 anni dalla sottoscrizione.

Inoltre si vuole rammentare che la comunicazione, per i datori di lavoro privati, deve essere inviata entro i 5 giorni successivi dall'inizio della prestazione in modalità agile, per le comunicazioni di inizio, o dall'ultimo giorno comunicato prima dell'estensione del periodo, per le comunicazioni di proroga. In caso di mancata comunicazione entro i termini di cui sopra, è prevista una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore.

CASSA INTEGRAZIONE PER TEMPERATURE ELEVATE

L'Inps con messaggio n. 2729 del 20 luglio 2023 riassume quanto previsto in caso di sospensione o

riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza di temperature elevate.

E' possibile fare richiesta, da parte del datore di lavoro, al trattamento di integrazione salariale con la causale "eventi meteo" laddove le suddette temperature risultino superiori a 35° centigradi. Va, tuttavia, ricordato che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l'accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario qualora entri in considerazione la valutazione anche della temperatura c.d. "percepita", che è più elevata di quella reale.

L'Istituto specifica che costituiscono un elemento di rilievo per una positiva valutazione dell'integrabilità della causale sia la tipologia di lavorazione in atto che le modalità con le quali la stessa viene svolta.

In sostanza, la valutazione farà riferimento non solo al gradiente termico ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano ad operare i lavoratori.

L'INPS rammenta infine che è legittimo il ricorso all'ammortizzatore anche in quei casi in cui sia il responsabile della sicurezza dell'azienda, nell'espletamento delle sue funzioni, a disporre la sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori.

Si fa infine presente che anche FSBA ha previsto, per i casi sopra riportati, la possibilità per i datori di lavoro di fare domanda di Assegno Ordinario.

INCENTIVO NEET ISTRUZIONI OPERATIVE DA PARTE DELL'INPS

Con circolare n. 68 del 21/07/2023 l'Inps dispone le indicazioni operative per l'incentivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato di "NEET" effettuate dal 01 giugno 2023 al 31 dicembre 2023, di cui all'art.27 del DL N. 48/2023.

L'incentivo spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante.

E' riconosciuto per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assun-

zioni di giovani qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- ➔ che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il 30° anno di età;
- ➔ che non lavorino e non siano inseriti in corso di studi o di formazione (neet);
- ➔ che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

L'Istituto specifica che qualora i destinatari abbiano un Patto di servizio nell'ambito del Programma "Garanzia di occupabilità del Lavoratori" (cd GOL) già sottoscritto al momento dell'assunzione, tale Patto vale come registrazione al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Oltre ai suddetti requisiti, per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l'incentivo può essere riconosciuto solo quando, venga rispettato anche uno dei seguenti elementi:

- ➔ il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- ➔ il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o di un diploma professionale;
- ➔ il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito;
- ➔ il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno il 25 per cento di disparità media uomo-donna.

Per poter usufruire dell'incentivo occorre inviare apposito modulo di istanza on-line denominato "NEET23" accedendo al sito Inps. L'Istituto fa presente che tale modulo sarà disponibile a partire dal 31 luglio 2023.

E' possibile cumulare tale incentivo con altri previsti dalla normativa vigente. In tal caso l'incentivo viene riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Come per gli altri incentivi concessi dall'Inps, l'Istituto ricorda che sono subordinati al rispetto dei principi generali in materia di incentivi (art. 31 DL n. 150/2015) ed al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori (art. 1 commi 1175-1176 della L. 296/2006).

Oltre ai principi sopra indicati da rispettare, è necessario da parte del datore di lavoro, realizzare un incremento occupazionale netto al momento

dell'assunzione, rispetto alla media della forza occupata nell'anno precedente. Va ricordato che tale incremento deve essere mantenuto per tutta la durata dell'incentivo e qualora al termine dell'anno successivo all'assunzione si riscontri un effettivo incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., l'incentivo verrà consolidato.

L'Inps con la circolare in esame trasmette i codici e la modalità di presentazione del flusso Uniemens e specifica che l'operatività sarà a partire dalla denuncia con periodo competenza settembre 2023. Gli arretrati da giugno 2023 ad agosto 2023 potranno essere recuperati nelle denunce di competenza di settembre, ottobre e novembre 2023.

Susi Silvani

silvani@confartigianato.fo.it

TASSI DEL MESE DI AGOSTO 2023

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Crédit Agricole, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = 8,110%	Euribor 3m + 5,350 = 9,060%	Euribor 3m + 6,750 = 10,460%	Euribor 3m + 8,300 = 12,010%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 6,710%	Euribor 3m + 3,700 = 7,410%	Euribor 3m + 4,700 = 8,410%	Euribor 3m + 5,400 = 9,110%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 6,710%	Euribor 3m + 3,700 = 7,410%	Euribor 3m + 4,700 = 8,410%	Euribor 3m + 5,400 = 9,110%

Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 7,960%	Euribor 3m + 5,150 = 8,860%	Euribor 3m + 6,300 = 10,010%	Euribor 3m + 8,300 = 12,010%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 6,110%	Euribor 3m + 2,900 = 6,610%	Euribor 3m + 4,700 = 8,410%	Euribor 3m + 5,400 = 9,110%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 6,710%	Euribor 3m + 3,700 = 7,410%	Euribor 3m + 4,700 = 8,410%	Euribor 3m + 5,400 = 9,110%

Intesa San Paolo* – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 7,960%	Euribor 3m + 5,150 = 8,860%	Euribor 3m + 6,750 = 10,460%	Euribor 3m + 8,300 = 12,010%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 6,710%	Euribor 3m + 3,700 = 7,410%	Euribor 3m + 4,700 = 8,410%	Euribor 3m + 5,400 = 9,110%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 6,710%	Euribor 3m + 3,700 = 7,410%	Euribor 3m + 4,700 = 8,410%	Euribor 3m + 5,400 = 9,110%

* Per Intesa San Paolo le condizioni sono valide solo per i rapporti storici. Non potranno essere applicate a nuovi correntisti.

Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 7,960%	Euribor 3m + 5,150 = 8,860%	Euribor 3m + 6,300 = 10,010%	Euribor 3m + 7,500 = 11,210%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 6,110%	Euribor 3m + 2,900 = 6,610%	Euribor 3m + 3,800 = 7,510%	Euribor 3m + 4,900 = 8,610%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 6,710%	Euribor 3m + 3,700 = 7,410%	Euribor 3m + 4,700 = 8,410%	Euribor 3m + 5,400 = 9,110%